STUDIO LEGALE ASSOCIATO SARAPPA
Avv.Anna Sarappa - Avv.Vincenzo di Lorenzo Sarappa-Avv.Gianpiero di Lorenzo Sarappa
P.zza S. Giovanni n.21 - Roccarainola (Na) -Via Belvedere n.45- Napoli-Tel . 0818293458 - 08118807443
e-mail:annasarappa@studiolegalesarappa.it-annasarappa@tiscali.it–PEC:anna.sarappa56@pecavvocatinola.it-dilorenzosarappa.v@pec.giuffre.it-dilorenzosarappagianpiero@pec.giuffre.it
****

TRIBUNALE DI SPOLETO

In composizione monocratica nella persona del giudice XXXXX

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. .../2021 RG

TRA

(...) (C. Fisc. (...), elettivamente domiciliato in Perugia Via (...), presso lo studio dell'Avv.... (C. Fisc. (...)), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ... (C. Fisc. (...)) in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;

ATTORE

E

(...) (C.F. (...)), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. ... (C.F. (...)) del Foro di Perugia, ivi avente studio in Via (…) giusta procura a margine della memoria di costituzione;

CONVENUTA

OGGETTO: Regolamentazione spese immobile

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato (...) ha convenuto dinanzi a questo giudice (...) per sentire la medesima condannata alla voltura in suo nome delle utenze relative all'immobile familiare alla stessa assegnato.

In particolare, il ricorrente ha esposto che, nell'ambito del giudizio di separazione personale fra le odierne parti, con i provvedimenti provvisori presidenziali (come integrati dal provvedimento del Giudice Istruttore del 27/01/2021) veniva assegnata alla (...) la casa coniugale sita in T., loc. X n 22.

Nonostante ciò, le utenze relative a tale immobile, ossia quelle del gas, acqua ed energia elettrica, nonché l'utenza XI rimanevano intestate al (...) che nelle more si era trasferito a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori, nonostante le richieste di voltura effettuate dal marito nei confronti della moglie. Non avendo ottenuto, nel tempo, tale adempimento da parte del soggetto assegnatario dell'abitazione, ha dunque agito nella presente sede al fine di ottenere la condanna della moglie alla voltura di tali utenze, con previsione di una somma ex art. 614bis c.p.c. in caso di perdurante inadempimento.

Si è costituita in giudizio la resistente, rilevando che in realtà il complesso immobiliare servito delle utenze indicate era più vasto del solo appartamento costituente casa coniugale e oggetto di assegnazione, e che gli altri immobili serviti dal medesimo contatore erano nella disponibilità dell (...) Ha evidenziato, inoltre, di aver nelle more provveduto alla voltura delle utenze dell'energia elettrica e dell'acqua. Infine, in via riconvenzionale, considerato l'utilizzo da parte del marito degli altri fabbricati serviti dalle suddette utenze, ha chiesto condannarsi il medesimo al rimborso del 70% delle spese sostenute e da sostenere da parte della (...) per tali utenze (in quanto godute dal medesimo), nonché al rilascio dell'annesso contraddistinto con il subalterno (...), con condanna del ricorrente ex art. 614bis c.p.c. in caso di inadempimento.

All'esito della prima udienza, alla luce delle difese delle parti, è stata disposta la conversione del rito in quello ordinario di cognizione e, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stato anche effettuato un tentativo di conciliazione che, tuttavia, non ha dato esito positivo.

L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante interrogatorio formale del resistente ed escussione dei testi indicati dalle parti ed è terminata con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta in data 14/1 1/2024, ex art. 127ter c.p.c. All'esito della stessa, in

cui i procuratori hanno precisato le conclusioni come sopra specificate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

In assenza di questioni preliminari, occorre analizzare immediatamente il merito delle domande proposte.

1. Quanto alla domanda principale di parte attrice, vale premettere che la domanda è fondata avuto riguardo al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario" (Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 18475/2005).

Principio ribadito, più di recente, anche da Cass, civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/05/2018, n. 10927, la quale ha parimenti affermato "L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti dei proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell'immobile assegnato, sicché la gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi

comprese la TARSU e quelle che riguardano l'utilizzazione e manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, mentre nella fase precedente alla separazione non sussiste il diritto ai rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.".

2. Ciò posto, occorre in primo luogo prendere atto della circostanza per cui, nelle more del giudizio, la convenuta abbia già provveduto alla voltura delle utenze dell'acqua e dell'energia elettrica a suo nome, essendo cessata la materia del contendere con riferimento alla relativa domanda.

Invero, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.

Nel caso di specie dovrà essere, pertanto, senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere sul punto in esame, considerato che entrambe le difese hanno chiesto emettersi siffatta pronuncia, dando atto della intervenuta voltura, da parte della convenuta, delle utenze in esame.

2.1 Quanto all'utenza dei G.P.L. non si ha un quadro chiaro; invero, in sede di costituzione in giudizio parte convenuta non afferma alcunché in proposito, limitandosi ad allegare di aver effettuato le volture con riferimento solamente alle utenze di energia elettrica e acqua. Anche nel corso del giudizio, tuttavia,

non emerge tale circostanza; con il deposito delle fatture delle utenze pagate, del 31/10/2024, in realtà non è dato comprendere quali delle medesime facciano riferimento a un'eventuale utenza del gas. Invero, sono stati depositati tre documenti, denominati rispettivamente "Fatture Luce", "Fatture Umbra Acque" e "Utenza POnetcuti22". Ebbene, i primi due documenti contengono, in effetti, le fatture relative alle due utenze indicate; il terzo documento, invece, consiste in mere stampate di una non precisata schermata, che potrebbe riferirsi ad un'applicazione telefonica, senza tuttavia indicare in alcun modo a quale titolo le fatture siano stati pagate. Vi è, infatti, solamente il riferimento al numero di alcune presunte fatture ma non è dato sapere emesse da chi. Inoltre, nella memoria di replica la stessa parte convenuta conferma a pag. 1 che la voltura del contratto GPL non è stata effettuata, pur addebitando tale circostanza alla "indisponibilità della ditta fornitrice la quale impone il mantenimento del contratto con l'intestatario dell'impianto di somministrazione (bombola serbatoio) concesso in comodato il quale è per l'appunto/(...). Tale circostanza, in verità, è stata dedotta per la prima volta in sede di replica conclusionale e quindi inammissibilmente, non essendo stata concessa la possibilità a controparte di interloquire; parimenti deve dirsi in relazione alla successiva "La circostanza è peraltro del tutto irrilevante per P. posto che il gas (contrariamente al metano somministrato in rete) viene pagato alla consegna: in altri termini la formale intestazione del contratto di fornitura non comporta alani problema pratico per il ricorrente". Anche sul punto non è stata concessa la possibilità all'attore di prendere posizione e contestare le circostanze fattuali poste alla base della stessa, dovendosi ritenere dunque tale allegazione inammissibile.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene accoglibile la domanda attorea con riferimento alla voltura del contratto G.P.L., con condanna della convenuta alla voltura a suo nome del contratto G.P.L ovvero, in caso di

impossibilità, al pagamento di tutte le spese per la fornitura concreta del gas (se il funzionamento contrattuale è effettivamente quello riportato dalla convenuta).

2.2 Pacifica, invece, la mancata voltura dell'utenza X1 in relazione alla quale la domanda merita di essere accolta. Ai fini della puntuale esecuzione della decisione relativa alla TARI, peraltro, tenuto conto del lungo lasso temporale intercorso dall'assegnazione della casa coniugale, ritiene questo giudice congruo fissare la somma giornaliera di Euro 10,00 dovuta dalla resistente al ricorrente, ex art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di giorni 15.

3. Alcuna rilevanza, ai fini del rigetto della domanda attorea rivestono le circostanze riferite da parte convenuta nella memoria di costituzione.

In particolare, la 01 afferma che, in verità, le suddette utenze servirebbero non solo l'appartamento assegnato alla (...) medesima ma anche un appartamento al primo piano (foglio X, part. X, sub X), utilizzata dall (...) un fabbricato in cattive condizioni di manutenzioni ad uso "rustico", censito al sub X e X, in uso all (...) un piccolo annesso censito al sub 5, illegittimamente in uso all (...) un piazzale al di fuori della proprietà in cui vi sono manufatti utilizzati per l'attività professionale dell (...) ma senati dall'utenza elettrica comune.

Sul punto, occorre riferire che, al più, tali circostanze (ossia l'utilizzo "abusivo" delle utenze principalmente destinate all'appartamento abitato dalla (...) legittimerebbero la richiesta di rimborso delle spese imputabili a consumi effettuati nei locali in questione. In ogni caso, dall'istruttoria espletata, non è stata fornita adeguata prova di quanto sostenuto dalla convenuta,

3.1 Invero, quanto al piazzale utilizzato dall(...) quale imprenditore edile (e relativi accessori), il teste T1, nipote di (...), il quale lavora anche con lo zio, ha

riferito "confermo che ci sono tre generatori che utilizziamo per lavorare nella zona in cui si trova il container e le cisterne"; "la cisterna in questione era per il gasolio, i generatori sono di benzina e abbiamo dei contenitori appositi di ferro. La cisterna non la utilizziamo più da circa 5 o 6 anni'; "la cisterna dell'acqua c'è, lo so bene l'ho fatta io, ma non funziona. Noi non l'abbiamo mai usata, la usava (...) per irrigare il prativo intorno casa; l'ultima volta che l'ha utilizzata è quando ancora stavano insieme che innaffiava il prativo vicino casa".

Parimenti il teste (...) il quale conosce l'attore perché ci lavora insieme dal 04/08/2019, ha dichiarato "confermo che ci sono due o tre generatori, che spesso si rompe, a volte li prendiamo anche in affitto. Li usiamo quotidianamente sia nel piazzale che quando andiamo fuori; principalmente quando andiamo fuori perché li è solo un deposito per attrezzi, non ci serve molto"; "ricordo la cisterna ma non l'ho mai vista utilizzata, non c'è un goccio di gasolio dentro"; quanto alla cisterna dell'acqua "confermo che c'è questa cisterna, ma da agosto 2019 quando sono arrivato io non l'ho mai vista utilizzata, perché non abbiamo la corrente".

Ancora, il teste T3 dipendente della ditta (...) dal 2021, ha riferito in proposito "confermo che ci sono tre generatori, due sicuramente funzionanti; li non ci serre elettricità e quindi io non lì ho mai visti utilizzati, li carichiamo e andiamo al varare fuori. La che mi ricordo non abbiamo avuto bisogno di elettricità"; "confermo che c'è questa cisterna ma è ruota, da quando ci sono io non l'bo mai vista utilizzata' e, quanto alla cisterna dell'acqua, "non so nulla di questa cisterna; non ho mai risto utilizzata l'acqua in questa zona".

Peraltro, anche il teste di parte convenuta, (...) (fratello di (...)), ha dichiarato con riferimento all'area in esame: "confermo che c'è un box e una cisterna di gasolio, non so se al momento è utilizzata. Io non ho mai visto utilizzarla dopo la separazione con mia sorella (anche se andavo raramente), prima anche

perché lo frequentavo di più; quanto alla cisterna dell'acqua "so che c'è ma non l'ho mai vista utilizzata". Circostanze confermate anche dalla teste (...) cugina della convenuta; " confermo che c'è un box e una cisterna di gasolio, non l'ho mai vista in funzione"; quanto alla cisterna dell'acqua "mia cugina e mio zio mi hanno detto di questa cisterna ma non l'ho mai vista e non l'ho mai vista utilizzata".

Unico teste che ha riferito in modo parzialmente diverso è il padre della convenuta, il quale ha dichiarato "c'è un container, una botte dell'acqua interrata la parte posteriore e il davanti è fuori, poi c'è una cisterna del carburante"; "io passando verso le 17 le 18 di pomeriggio ricordo che qualche volta la pompa girava. Io ho lavorato per 40 anni nell'edilizia e conosco i rumori, non era un generatore, era la pompa; non l'ho mai vista ma ho sentito i rumori e supponevo fosse tale pompa. Si trattava di un anno un anno e mezza fa. Era quella del gasolio, non ho mai sentita quella dell'acqua"; per la cisterna dell'acqua "so che ce ma non l'ho mai vista utilizzata".

Ebbene, alla luce della convergenza di tutte le altre testimonianze nonché dell'inattendibilità soggettiva del teste (dato lo strettissimo rapporto di parentela) nonché oggettiva (avendo lo stesso riferito della circostanza solo per aver sentito da lontano dei rumori e aver riconosciuto, per la sua esperienza, che non si trattasse di generatori), deve ritenersi non essere stato provato che I (...) abbia usato negli anni in questione (e comunque dall'assegnazione della casa coniugale e, tantomeno dalla voltura dell'utenza elettrica, unica rilevante ai presenti fini) l'utenza dell'abitazione assegnata alla (...) nel piazzale in questione.

Quanto agli altri fabbricati occorre rilevare quanto segue.

3.2 Per il fabbricato in cattivo stato di manutenzione di cui ai sub X e X, lasciato nella prospettazione dell'attore nella disponibilità della complessiva proprietà (in

quanto stipati gli attrezzi per il giardinaggio, come il trattore) e non più utilizzato dallo stesso, nonché per il fabbricato di cui al sub (...), non è parimenti stata fornita prova dell'uso dei medesimi da parte dell'(...)

In proposito, il teste T1 si è limitato a dichiarare con riferimento al primo locale "ricordo che veniva utilizzato da (...) per rimettere gli attrezzi da giardino, come il telo per le olive, il trottolino etc.". confermando l'utilizzo che ne veniva fatto prima della separazione, in quanto "Da quando (...) se ne è andato non sono più stato presso i luoghi. Sono stato qualche volta a prendere le cassette per le olive, ed era come lo ricordavo, una vecchia stalla in cui cerano questi attrezzi", precisando che "ricordo che c'era un freezer, non so per cosa lo utilizzassero quando starano insieme; quando sono tornato non so dire se c'era ancora o se era funzionante".

Anche i testi di parte convenuta, tuttavia, non hanno saputo fornire indicazioni sufficienti in proposito.

(...), si ricordi fratello di (...), ha dichiarato con riferimento al primo locale "l'ultima volta che sono entrato nel locale in questione era circa 5 o 6 mesi (a, non so se perché serviva qualcosa a X, c era mi congelatore, non so se era acceso. L'ultima volta che l'ho visto acceso era un anno fa, c'era la luce sotto, non l'ho aperto. Ricordo che c'era il compressore non ricordo altri attrezzi Ci sono altre cose come valigie vecchie, qualche attrezzo vecchio per la caccia" e quanto al secondo "dopo la separazione ci sono entrato, c'è l'attrezzatura da caccia al colombaccio, ossia delle aste e altri sostegni per i richiami del colombaccio. Io ho visto solo questo. Non entro nel magagno da circa un anno". La cugina (...) ha riferito "Nel locale di cui mi si dice entravo principalmente d'estate quando i bambini giocavano la fuori, negli ultimi tre anni sono stata una o due volte la dentro. Ricordo che c'era un congelatore, ma non so dire se funzionante, ricordo che c'erano attizzi vari da la rovo per il

giardino"; quanto al magazzino "in quei magazzino adibito inizialmente a ufficio di (...) quando stavano insieme, non sono più entrata". Infine, il padre (...) quanto al primo fabbricato "Nel locale di cui mi si dice mi capita di andare di media una volta a settimana, ci tiene la Z., la falce, gli attrezzi per pulire il giardino. C'è un congelatore, l'ultima volta che l'ho risto acceso era circa un anno fa, da allora non ci ho fatto più caso. So che era acceso perché mio nipote ci ha nascosto il pallone e poi quando lo è andato a riprendere ho visto che c'era il gelo dentro. Non so se ci fosse della roba dentro al congelatore. Poi ce un compressore, c'erano anche delle cinte per la gru e altra roba dell (...) ma sempre di meno. Ci sono delle casse per cogliere le olive. Ricordo anche che sempre circa un anno fa ho listo la luce accesa, quelle portatili che si attaccano alla spina"; quanto all'altro locale "fino a un anno, un anno e mezzo c'era l'attrezzatura da caccia dell (...) e una scrivania; forse anche un Armadietto. Attualmente è libero, mio nipote ci ha messo le cose".

Alla luce dell'esito dell'istruttoria è emerso che nei due locali in questione (utilizzati come magazzini) si trovano, sostanzialmente, i beni che vi erano sempre stati, ossia beni strumentali ai lavori di giardinaggio (giardino pertinenziale all'abitazione assegnata) e altri beni che appartenevano all (...) i quali, tuttavia, sono stati portati gradualmente via nel corso degli anni. Ciò che rileva, tuttavia, e che non è stato provato l'utilizzo dei suddetti locali da parte del (...) in modo attivo e, di conseguenza, utilizzando rimpianto elettrico collegato al medesimo contatore dell'abitazione. L'unico elemento in tal senso è il congelatore che si trovava presso il fabbricato di cui al sub (...) e (...), in relazione al quale solamente il padre della convenuta ha saputo riferire che, in un'occasione un anno prima della deposizione, ha verificato che lo stesso era acceso, peraltro senza saper dire cosa vi fosse dentro.

Elementi che, sinceramente, non risultano sufficienti per ritener provato l'utilizzo di energia elettrica da parte del (...) peraltro, alcuna prova è stata

richiesta con riferimento all'appartamento al primo piano, il quale è stato abbandonato dall (...) già dall'inizio del 2021 (circostanza riferita dalla stessa convenuta), quindi molto prima della voltura delle utenze.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le domande riconvenzionali di rimborso delle spese della convenuta, nonché di riparto delle spese per le utenze, meritano integrale rigetto.

3.3 Deve essere rigettata, inoltre, anche la domanda relativa al rilascio del magazzino di cui al subalterno (...); in primo luogo, non vi è prova che lo stesso (differentemente dall'altro fabbricato di cui la convenuta non chiede il rilascio) sia stato assegnato alla T in sede di separazione. Invero, nel procedimento si parla solo di casa coniugale con il relativo indirizzo; non è comprensibile perché la convenuta non ritenga che tale espressione comprenda l'appartamento al primo piano o l'annesso di cui al sub (...) e (...), ma comprenda invece quello di cui al sub (...). In secondo luogo, dalla istruttoria espletata non è emerso che lo stesso sia detenuto illegittimamente dall (...) e, comunque, lo stesso teste di parte convenuta (padre della medesima) ha dichiarato, con riferimento a tale magazzino: "Attualmente è libero, mio nipote ci ha messo le cose".

Anche la domanda in questione, pertanto, merita integrale rigetto.

4. Le spese seguono la soccombenza (considerato anche che la parziale cessazione della materia è dipesa da uno spontaneo adempimento della convenuta avvenuto dopo l'introduzione del presente giudizio); devono quindi porsi a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 cosi come aggiornato dal D.M. n. 147 del 1922, tenuto conto della durata del giudizio nonché delle complessità dell'istruttoria e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di parametri inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica

definitivamente pronunciando

respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa

- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande relative alle utenze di energia elettrica e acqua relative all'immobile sito in T., Voc. X n. 22;

- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna (...) alla voltura a suo nome, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, con riferimento all'immobile sito in T., Voc. X n. 22, dell'utenza del gas (XXXX S.p.A. codice cliente: - matricola contatore:) - ovvero a sostenere integralmente le relative spese nel caso di comprovata impossibilità di subentro -, nonché dell'utenza TARI del medesimo immobile;

- fissa nella misura di Euro 10,00 la somma dovuta dalla resistente ex art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente procedimento con riferimento all'utenza TARI;

- Rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;

- Condanna (...) al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in Euro 286,00 per spese di lite ed Euro 2.540,00 (Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase introduttiva, Euro 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, Euro 851,00 per fase decisionale) per

compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorario ed IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Spoleto, il 14 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025.